

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1195 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2023****che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri devono documentare i risultati delle indagini e le misure adottate in caso di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. A norma dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri devono condividere con gli altri Stati membri e con la Commissione le informazioni sulle misure adottate al fine di formulare migliori prassi e su eventuali ulteriori misure volte ad evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.
- (2) L'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 impone agli Stati membri di trasmettere per via elettronica, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione, le informazioni pertinenti sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati.
- (3) Al fine di evitare la duplicazione dei mezzi con i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2018/848, i dettagli e il formato stabiliti per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, di detto regolamento potrebbero essere utilizzati anche per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 9, dello stesso regolamento. A tal fine è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS).
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati**

Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) e il formulario di cui all'allegato del presente regolamento per mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti al fine di formulare migliori prassi e delle ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Formulario OFIS di cui all'articolo 1

PARTE I

Informazioni sui risultati delle indagini ufficiali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 e sulle misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Riferimento alle indagini ufficiali o, se opportuno, riferimento ai casi | | | |
| 2. Nome del prodotto biologico o in conversione o di altro materiale campionato: a) <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Mangimi <input type="checkbox"/> Materiale vegetale <input type="checkbox"/> Suolo <input type="checkbox"/> Altro (precisare) b) <input type="checkbox"/> Codice NC nomenclatura dei prodotti | 3. Volume dei prodotti contaminati (chilogrammi, litri o, se del caso, numero di unità): | 4. Nome dei prodotti o delle sostanze non autorizzati rilevati: | 5. Quantità dei prodotti o delle sostanze non autorizzati rilevati: — La contaminazione è risultata superiore al livello massimo di residui stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile (N/A) |
| 6. Fase della catena di approvvigionamento in cui è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati: <input type="checkbox"/> Produzione <i>Solo in caso di produzione vegetale</i> — Pre-raccolta — Post-raccolta <input type="checkbox"/> Preparazione — Lavorazione/conservazione — Confezionamento — Macellazione, sezionamento, pulizia o macinazione <input type="checkbox"/> Distribuzione <input type="checkbox"/> Magazzinaggio | 7. Origine e causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati: <input type="checkbox"/> L'operatore ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica <input type="checkbox"/> Dispersione aerea di prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica <input type="checkbox"/> Commistione di prodotti biologici o in conversione con prodotti né biologici né in conversione <input type="checkbox"/> Vendita di prodotti non biologici o in conversione come prodotti biologici | 8. Misure adottate: Divieto di commercializzazione o di utilizzo dei prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile (N/A) [informazioni supplementari facoltative] | |

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Si applica solo ai prodotti alimentari e ai mangimi.

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Immissione sul mercato — Vendita al dettaglio — Vendita all'ingrosso <input type="checkbox"/> Importazione — Posto di controllo frontaliere — Punto del rilascio per la libera circolazione <input type="checkbox"/> Esportazione Il prodotto è: <input type="checkbox"/> Confezionato <input type="checkbox"/> Alla rinfusa | <input type="checkbox"/> L'operatore non ha adottato le misure precauzionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 <input type="checkbox"/> Mancanza di tracciabilità <input type="checkbox"/> Contaminazione verificatasi nella fase precedente della catena di approvvigionamento (specificare quale fase, se nota) <input type="checkbox"/> L'origine e la causa della contaminazione non sono state individuate (specificare il motivo) <input type="checkbox"/> Altro (precisare) | |
| 9. Altre informazioni: | | |

PARTE II

Migliori prassi

Fornire una panoramica annuale delle migliori prassi documentate nel Suo Stato membro durante l'anno precedente, conformemente all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, al fine di evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

Nota: informazioni sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 per l'uso nella produzione biologica nello Stato membro interessato

Gli Stati membri possono utilizzare il formulario di cui alla parte I per segnalare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i casi di contaminazione rilevati nel corso dell'anno precedente dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, quando eseguono controlli ufficiali a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/848 o indagini ufficiali conformemente all'articolo 29 di detto regolamento.

I casi di contaminazione per i quali l'indagine ufficiale non è stata chiusa entro il 31 dicembre devono essere riportati nella comunicazione relativa all'anno seguente.